

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3215 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA VENETA FER-CART RELATIVO ALLA MODIFICA DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE), VIA XXV APRILE 13.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- iv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale:
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 49121 e 49122 del 28/06/2018 con cui la ditta VENETA FER-CART di Canton Marileno & C S.n.c., con sede legale in Campagna Lupia, Via XXV Aprile 13, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica di un impianto di recupero rifiuti in comune di CAMPAGNA LUPIA (VE);

Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Stefania Donà non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lett. t) e al punto 7 lett. zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 03.07.2018 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società VENETA FER-CART di Canton Marileno & C S.n.c.

Dato atto che:

- Con nota protocollo n. 50169 del 03.07.2018 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. In data 11.12.2017 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove è localizzato il progetto. Il sopralluogo è stato effettuato nell'ambito di una precedente istanza di verifica di VIA di cui al protocollo n. 91145 del 27.10.2017 che poi è stata ritirata con nota protocollo n. 9178 del 07.02.2018 e ripresentata con istanza acquisita agli atti con protocollo n. 49121 e 49122 del 28/06/2018;
- iii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione inerente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- iv. il Comitato VIA nella seduta del 08.10.2018 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 75333 del 11.10.2018.

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

- 1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. n. 49121 e 49122 del 28/06/2018 relativo alla modifica sostanziale dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esercitato dalla società Veneta Fer-Cart s.n.c. presso l'impianto di via XXV Aprile 13 in comune di Campagna Lupia per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 75333 del 11.10.2018 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Venga incrementata, per la durata di un anno, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla modifica di cui trattasi, la frequenza dei campionamenti di autocontrollo relativamente al parametro azoto ammoniacale passando da annuale a **trimestrale**, con invio degli esiti alla Città Metropolitana di Venezia e ARPAV. In caso di superamento dei limiti siano adottate misure di miglioramento del trattamento delle acque da concordare con gli uffici competenti.
 - b) Successivamente all'entrata in funzione a regime del nuovo impianto e comunque entro 1 anno dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà svolgere un'indagine fonometrica al fine di verificare la congruenza della previsione con la reale situazione futura dei livelli acustici ambientali, i cui risultati dovranno essere trasmessi, entro il medesimo termine alla Città Metropolitana di Venezia e ARPAV. In caso

di superamento dei limiti la Ditta dovrà attuare gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV delle misure adottate.

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla modifica sostanziale dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esercitato dalla società Veneta Fer-Cart s.n.c. presso l'impianto di via XXV Aprile 13 in comune di Campagna Lupia acquisito agli atti con protocollo n. 49121 e 49122 del 28/06/2018.

3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 01/10/2018. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta VENETA FER-CART di Canton Marileno & C S.n.c. e trasmesso per conoscenza al Comune di CAMPAGNA LUPIA, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.

8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente